



Serie Ordinaria n. 25 - Giovedì 20 giugno 2019

D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1761 Modifiche e integrazioni alla dgr xi/1019 del 17 dicembre 2018 «disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione lombardia – attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «gestione faunisticovenatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»

## Visti

- la legge 11 febbraio 1992 n. 157 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»:
- la legge 28 dicembre 2015 n. 221 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali»;
- la legge regionale 16 agosto 1993 n. 26 «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria»;
- la legge regionale 2 agosto 2004 n. 17 «Calendario venatorio regionale»;
- la legge regionale 17 luglio 2017 n. 19 «Gestione faunisticovenatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/200 del 11 giugno 2018 «Determinazioni in ordine all'autorizzazione ai proprietari o conduttori dei fondi per il controllo del cinghiale art. 4, comma 3, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»:
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/273 del 28 giugno 2018 «Suddivisione del territorio agro-silvo-pastorale regionale in aree idonee e aree non idonee alla presenza del cinghiale e unità di gestione della specie Attuazione dell'art. 2, commi 1 e 4, della legge regionale n. 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della regione Lombardia- Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti»;

Considerato che il cinghiale rappresenta una specie selvatica problematica a causa della sua elevata prolificità e versatilità ambientale e che, per tali motivi, è responsabile della maggior parte dei danni alle produzioni agro-forestali, nonché causa di sinistri stradali e potenziale veicolo di gravi patologie trasmissibili alla zootecnia, quali la peste suina classica, la peste suina africana e la malattia di Aujesky;

Preso atto delle continue segnalazioni e richieste di intervento, nonché della crescente presenza e diffusione del cinghiale sul territorio regionale, come attestato dalle stime e dai censimenti di popolazione realizzati a fine inverno 2018/19, ai sensi dell'arti. 8 della I.r. 26/93, dai Comprensori alpini e dagli Ambiti territoriali di caccia, coadiuvati dagli agenti di vigilanza venatoria dipendenti dalle Province, che hanno validato i censimenti medesimi;

Considerato che gli Uffici Territoriali Regionali, allo scopo di contenere entro limiti numericamente accettabili le popolazioni di cinghiali nei diversi territori, nelle more della piena attuazione di quanto previsto dalla disciplina di cui alla delibera in oggetto, stanno predisponendo e in alcuni casi hanno già definito specifici piani di controllo e di prelievo venatorio in selezione del cinghiale, basati sugli esiti di stime e censimenti di cui al punto precedente, nonché sull'entità e distribuzione dei danni alle produzioni agro-forestali;

Considerato altresì che i piani di controllo e i piani di prelievo venatorio in selezione del cinghiale risultano maggiormente efficaci se, ai fini della loro attuazione, è ammessa l'attività di foraggiamento, in quanto essa consente di attrarre gli esemplari presso i punti di attesa predisposti per il tiro selettivo da postazione fissa e di fidelizzarli rispetto a tali siti, incrementando notevolmente le opportunità di abbattimento;

Preso atto del parere espresso dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale in data 16 febbraio 2016, prot. 11687/T-A23-T-A25, all'associazione Ente Produttori Selvaggina, nel quale ISPRA afferma, tra l'altro, che «questo istituto ritiene che il prelievo in selezione del cinghiale, ove operato anche al fine di mitigare gli impatti della specie sulle attività antropiche e/o sula biodiversità, possa rientrare tra gli interventi gestionali di controllo e che pertanto in tali contesti l'utilizzo del foraggiamento con funzione attrattiva nei pressi dei punti di sparo rappresenti una misura tecnicamente coerente con il dettato delle modifi-

che normative adottate con art. 7, comma 2 della I. 28 dicembre 2015 n. 221»;

Preso atto altresì del parere espresso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per la Protezione della Natura e del Mare, con nota in data 6 luglio 2016, prot. 0014461, resa alla Direzione Generale Agricoltura della Lombardia, ove si afferma che «a seguito del parere tecnico reso da ISPRA, non si ravvisa un contrasto con la normativa in oggetto derivante dal foraggiamento di tipo attrattivo per i cinghiali, attuato con le limitazioni descritte, durante l'attività di caccia di selezione a carico del cinghiale, considerato che quest'ultima è finalizzata al controllo della specie»;

Ritenuto pertanto opportuno non escludere la possibilità di foraggiamento del cinghiale anche in attuazione del prelievo venatorio in selezione, sia nelle aree idonee che in quelle non idonee alla presenza della specie come individuate dalla DGR XI/273 del 28 giugno 2018, in quanto assimilabile agli interventi gestionali di controllo e, quindi, tecnicamente coerente con il disposto dell'art. 7, comma 2 della 1. 221/2015, disponendone lo svolgimento secondo le modalità indicate da ISPRA nel parere sopra richiamato;

Valutato quindi di modificare il punto 4.8, a pag. 30, dell'allegato alla D.G.R.XI/1019/2018, come segue:

- Al penultimo capoverso, in fine, dopo le parole «della legge 221/2015.» aggiungere le parole:
  - «Tale divieto non si applica altresì in attuazione dei piani di prelievo venatorio in selezione, sia nelle aree idonee, che nelle aree non idonee. In tal caso, il foraggiamento deve svolgersi secondo le seguenti modalità:
  - deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
  - deve essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
  - deve essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
  - la distribuzione del foraggiamento attrattivo, deve essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.»

Ritenuto, pertanto, di procedere alla modifica e integrazione della DGR XI/1019/2018;

Vagliate ed assunte come proprie le predette valutazioni e considerazioni;

All'unanimità dei voti, espressi in forma di legge;

## DELIBERA

## recepite le premesse,

- di approvare le seguenti modifiche e integrazioni alla DGR XI/1019 del 17 dicembre 2018 «Disciplina per la gestione del cinghiale sul territorio della Regione Lombardia - Attuazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 19/2017 «Gestione faunistico-venatoria del cinghiale e recupero degli ungulati feriti» disponendo la modifica del punto 4.8, a pag. 30, dell'allegato alla delibera, come segue:
  - al penultimo capoverso, in fine, dopo le parole «della legge 221/2015.» aggiungere le parole:
  - «Tale divieto non si applica altresì in attuazione dei piani di prelievo venatorio in selezione, sia nelle aree idonee, che nelle aree non idonee. In tal caso, il foraggiamento deve svolgersi secondo le seguenti modalità:
  - deve essere utilizzato esclusivamente mais in granella;
  - deve essere somministrato un quantitativo massimo giornaliero di granella di mais pari a un chilogrammo per ogni punto di foraggiamento;
  - deve essere predisposto non più di un punto di foraggiamento ogni 50 ha di superficie;
  - la distribuzione del foraggiamento attrattivo, deve essere sospesa al termine del periodo di prelievo consentito o al raggiungimento del numero previsto di abbattimenti autorizzati.»
- di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito web di Regione Lombardia